******

**Città di Bitetto**

Medaglia d’Oro al Merito Civile

Città Metropolitana di Bari

**CONVENZIONE CON I CAF LOCALI**

**PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTIRELATIVI ALLA COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA**

**SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI IN GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE,**

**AI SENSI DELLA DELIBRAZIONE DELL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DEL 2 AGOSTO 2012 N. 350/2012/R/EEL (BONUS DISAGIO FISICO)**

L'anno \_\_\_\_ il giorno………..........…….del mese di ...………………. in Bitetto, piazza Aldo Moro,

**tra**

Il Comune di Bitetto, c.f. 00939820726, in seguito denominato Comune, rappresentato dalla dott.ssa CHIMIENTI MARIA SILVIA, Responsabile del Settore Servizi Sociali – Politiche di Genere – Politiche Giovanili, per il presente atto domiciliata presso il Comune medesimo,

**e**

il CAF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod. fisc. e p. iva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, TEL. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, MAIL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in seguito denominato CAF, rappresentato dal dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per il presente atto domiciliato in \_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a ciò delegato dal legale rappresentante della sede nazionale del CAF, sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) con provvedimento acquisito al protocollo comunale in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_\_\_.

### PREMESSO CHE

* i Comuni, ai sensi dell’art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell’art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
* in base all’art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
* il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute;
* il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
* con l’art.5, comma 1, della deliberazione ARG/elt 117/08 l’Autorità, al fine di semplificare ed accelerare le procedure di riconoscimento del bonus elettrico e gas, ha istituito il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE) e poi realizzato dall’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), che consente di effettuare verifiche incrociate sui dati forniti dai clienti domestici e di mettere in relazione tra loro i diversi soggetti che interagiscono per assicurare l’erogazione del bonus ai clienti che ne abbiano titolo e che è inoltre accessibile al cliente domestico che può controllare lo stato della sua richiesta;
* con Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il Gas del 2 agosto 2012 n. 350/2012/R/EEL e s.m.i., è entrato in vigore il regime di compensazione della spesa per Disagio Fisico e sono state definite le modalità applicative per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute;

Tutto ciò premesso e confermato, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le parti sottoscritte, come sopra costituite e rappresentate

 SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1**

Il Comune di Bitetto delega il CAF, che in persona del suo legale accetta l’incarico, per la gestione completa delle richieste di “Bonus Disagio Fisico” per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute, ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il Gas del 2 agosto 2012 n. 350/2012/R/EEL.

**Art. 2**

Il CAF, oltre al rispetto della convenzione ISEE con l’INPS, si impegna ad effettuare i seguenti i seguenti servizi:

- mantenere almeno una sede nel Comune di Bitetto;

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l’accesso alla compensazione;

- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;

- fornire al Comune l’elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;

- trasmettere, successivamente all’acquisizione dei dati forniti direttamente dagli utenti, sulla piattaforma SGATE (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) le domande relative al riconoscimento della tariffa sociale secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it;

- rilasciare all’utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta presentazione della domanda;

- fornire al Comune, **mensilmente ed a consuntivo**, l’elenco nominativo relativo alle pratiche evase ed inserite nel Sistema SGATE per la richiesta del “bonus disagio fisico”, anche al fine della quantificazione della spesa.

**Art. 3**

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;

- informare l’utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

**Art. 4**

I dati acquisiti per l’istanza relativa all’ammissibilità al beneficio sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

**Art. 5**

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Bitetto rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

**Art. 6**

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo oneroso. A tal fine, considerando l’assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l’archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito in € 3,05 IVA compresa, per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura e trasmissione dell’elenco delle pratiche istruite, comprensivo degli importi da corrispondere a ciascun beneficiario, sulla base dei dati del rendiconto, resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

Non si considera nuova pratica quella riferita al medesimo nominativo o ad altro componente dello stesso nucleo familiare.

Al CAF non verrà riconosciuta la somma per domande che risultano non rimborsabili nel Rendiconto Economico generato dal Sistema SGATE (es. inserite nel sistema oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del cittadino).

**Art. 7**

 I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all’utenza per l’assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

**Art. 8**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare dovrà provvedere ad indicare al Comune di Bitetto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato utilizzato per la liquidazione dei corrispettivi dovuti, con l'indicazione delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

**Art. 9**

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, quando rileva l’inosservanza delle condizioni previste nella presente convenzione.

Le parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo, con preavviso di almeno 1 mese da comunicarsi per iscritto, qualora sopravvenissero variazioni normative legislative e regolamentari tali da rendere, ragionevolmente, inutile o eccessivamente oneroso il rapporto instaurato mediante la presente convenzione.

**Art. 10**

Il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) e successivo Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 26 del precitato GDPR le parti sottoscriveranno apposito “contratto di responsabilità per il trattamento dei dati personali”

Il Caf rende agli utenti che presentano istanze per il suo tramite l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successivo GDPR (UE) 2016/679. In particolare il Caf, nel ricevere l’istanza, rende noto agli interessati che i dati, nel rispetto della succitata normativa, vengono acquisiti e trasmessi al Comune per il raggiungimento delle finalità previste dalla stessa e dalla presente convenzione.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successivo e successivo Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR (UE) 2016/679.

**Art. 11**

La presente convenzione decorre dalla data di stipula ed ha validità fino al 31.12.2024.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune per il CAF